

L.R. 10 febbraio 2022, n. 2: "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"" – Oggetto assembleare n. 4140/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in data 1 febbraio 2022

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Con la legge regionale 10 febbraio 2022 n.2 "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate 'Case e studi delle persone Illustri dell'Emilia Romagna' " la Regione Emilia Romagna intende garantire la valorizzazione, la conservazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, allo scopo detta disposizioni che integrano ed attuano la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ed in particolare la programmazione degli interventi ivi previsti. Le disposizioni del progetto di legge, quindi, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti trovano copertura nelle risorse finanziarie autorizzate con riferimento alla legge regionale 18/2000 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi.

La legge è articolata in due capi e disciplina, al capo I (composto di 8 articoli), i nuovi interventi di sostegno per la valorizzazione delle abitazioni delle persone illustri e, al capo II (composto di 4 articoli), le disposizioni di raccordo normativo fra questa legge e quella di finanziamento, l.r. 18 del 2000, adeguata agli artt. 1 co. 5, 3 c.1, 6 e 7, con l'inserimento nell'ambito della programmazione disciplinata da essa anche le strutture e le attività definite e valorizzate dalla l.r. 2 del 2000.

Il capo I definisce l'ambito di azione della nuova legge

L'articolo 1 evidenzia le finalità che s'intendono perseguire con il progetto di legge in stretto collegamento con le finalità e gli strumenti di attuazione della citata legge regionale n. 18 del 2000: esso mira alla valorizzazione, la gestione e la fruizione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, in particolare di quelle strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la propria storia personale, l'attività intellettuale e artistica e favorire un maggior processo di identificazione e vivibilità di questi luoghi, anche attraverso la promozione anche a fini turistici dell'insieme, che viene individuato nelle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna".

L'articolo 2 individua i soggetti che possono essere ammessi al riconoscimento "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna". All'autorevolezza della Giunta regionale, con proprio atto, viene demandato il compito di riconoscere le "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" e disciplinare con propria deliberazione le modalità di presentazione delle domande, il procedimento ed i criteri di ammissione su proposta del nucleo di valutazione, con la prescrizione che possono essere ammesse al riconoscimento "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" tutte le strutture in cui abbiano vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità; che siano costituite nelle tipologie esattamente individuate nell'art. 2, comma 1, della legge; che abbiano i requisiti obbligatori descritti al comma 2 e la capacità di sostenere e sviluppare le attività di valorizzazione descritte nel comma 3, anche a seguito del parere della Commissione assembleare di competenza, di percorsi formativi organizzati dalla Regione stessa, con il monitoraggio anche a campione della Regione, previsto al comma 4.

L'articolo 3 riguarda le abitazioni e gli studi di Premi Nobel della regione Emilia-Romagna e impegna la Regione ad attivare interventi finanziari speciali che valorizzano l'opera, tutelandone il patrimonio storico, scientifico e culturale connesso all'illustre, favorendone la conoscenza e la diffusione. Inoltre, il comma 3 impegna la Regione a valutare l'acquisizione patrimoniale connessa al Premio Nobel illustre, per evitare la dispersione di esso e rafforzare la forza attrattiva di esso anche in ambito di turismo culturale. Il comma 4 incentiva i progetti svolti con la collaborazione di Istituti scolastici volti alla conoscenza dei Nobel per le nuove generazioni.

L'articolo 4 prevede la possibilità che i gestori delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all'interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale.

Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L'articolo 5 chiarisce opportunamente il rapporto finanziario della nuova legge regionale nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) in cui la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna".

Al comma 2 si parla dell'atto che, approvando il bando, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, e individua i contributi da concedere; e si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate.

Il comma 4 esplicita una particolare attenzione per quei progetti che prevedono la compartecipazione dell'ente locale di riferimento, quale garanzia di solidità e continuità di fruizione del patrimonio conservato nelle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"

L'articolo 6 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente Legge e nel programma degli interventi di cui all'articolo 5 siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web, sul quale verrà pubblicata anche la Guida alle Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, caratterizzati dalla filosofia dell'abitare una casa o uno studio; con la possibilità di essere anche fonte di stimoli per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna, interessando anche le destinazioni turistiche e APT.

L'articolo 7, in coerenza con le previsioni dell'articolo 5 sulla programmazione degli interventi ivi previsti, contiene una norma di rinvio agli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione, con riferimento alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), in particolare nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L'articolo 8 prevede la collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa, con una relazione a cadenza triennale, ai fini della corretta attuazione e migliore valutazione della presente legge.

Il Capo II indica le disposizioni di raccordo normativo fra questa legge e quella di finanziamento, la legge regionale n. 18 del 2000. Gli articoli da 9 a 12, introducono alcuni necessari adeguamenti normativi, volti ad inserire le strutture e le attività definite e valorizzate dalla nuova legge nell'ambito della programmazione disciplinata dalla stessa l.r. n. 18 del 2000.